

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 243

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D153/15

Roma, 14 novembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

Cordiali saluti,

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione

Lo schema di decreto legislativo in oggetto - predisposto sulla base della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014) - è volto a recepire la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

II. Contesto normativo europeo

Obiettivo della direttiva è la rapida diffusione di reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, sì che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.

Lo strumento individuato dalla direttiva è essenzialmente quello della riduzione del costo delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio delle reti ad alta velocità; segnatamente, la direttiva 2014/61/UE chiede agli Stati membri di fissare obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che - ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione - debbano acconsentire a che questi ultimi il passaggio, nonché - più a monte - di poter negoziare l'inserimento di condotti nelle opere infrastrutturali in corso di progettazione. Al fine di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un diritto d'accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

III. Normativa nazionale e novità introdotte dallo schema di decreto di recepimento

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato predisposto considerando una serie di disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento e che per molti aspetti già prevedono quanto stabilito nella direttiva 2014/61/UE. Ciò vale in particolare per quanto riguarda (sul punto si veda comunque quanto più avanti specificatamente chiarito):

- a) la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture, presso un'unica banca dati - il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) già prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- b) l'accesso degli operatori di rete agli edifici privati al fine di installare una linea di comunicazione, già prevista dall'art. 2, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) lo standard tecnologico dei nuovi edifici e di quelli oggetto di profonda ristrutturazione necessario per il collegamento della linea veloce, già previsto dal precitato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, c.d. Sblocca Italia - che ha introdotto, nel TU edilizia (d. P. R., n. 380 del 6 giugno 2001), l'art. 135-bis.

IV. Descrizione dell'articolato

Lo schema del provvedimento in esame consta di 15 articoli.

Articolo 1: "Oggetto e ambito di applicazione"



L'articolo dispone che le norme contenute nel presente decreto sono volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.

Articolo 2: "Definizioni"

Vengono fornite le definizioni necessarie alla corretta lettura del provvedimento.

Nello specifico sono state adottate pressoché integralmente le definizioni previste all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE; la definizione di operatore di rete, adoperata dalla direttiva per individuare entrambe le parti del rapporto oggetto di disciplina (gestori di infrastrutture fisiche da una parte, e operatori di rete di comunicazione elettronica dall'altra) è stata suddivisa in modo da separare concettualmente i due soggetti e rendere la disciplina maggiormente snella ed intelligibile. Inoltre l'articolo richiama, tra le altre, l'applicazione di ulteriori definizioni contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

E' stata omessa la definizione di "opere di profonda ristrutturazione" poiché lo schema non reca alcuna norma in proposito, essendo la fattispecie già esaustivamente disciplinata da fonti pregresse (in proposito si veda quanto più avanti chiarito).

Articolo 3: "Accesso all'infrastruttura fisica esistente"

Definisce le condizioni di accesso all'infrastruttura fisica esistente ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Nello specifico indica quali aspetti del progetto per cui si richiede l'accesso devono essere precisati quali siano e come vadano gestite le ipotesi di rifiuto dell'accesso stesso.

E' da precisare che gli obblighi di condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra operatori di rete (fattispecie rilevante ma diversa da quella disciplinata dalla direttiva che invece concerne il rapporto gestori di infrastrutture/operatori di rete di comunicazione elettronica) sono già disciplinati dal Codice delle Comunicazioni, in attuazione dell'art. 12 della direttiva 2002/21/CE (cfr. art. 41, 45 e 49 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni) nonché da specifiche deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Si veda ad es. la Delibera N. 538/13/CONS AGCOM concernente Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete.

L'accesso alla infrastruttura fisica è, in via generale, onerosa, giusto quanto previsto dalla direttiva.

Si è stabilito che il prezzo di accesso debba essere equo ed orientato ai costi generati per il gestore dell'infrastruttura fisica, che deve restare indenne da pregiudizi economici.

Si è comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha previsto che "Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".

Articolo 4: "Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture"



Il considerando 21 della direttiva chiarisce che *“Senza imporre agli Stati membri alcun nuovo obbligo di mappatura, la presente direttiva dovrebbe prevedere la messa a disposizione di informazioni minime, già raccolte da organismi del settore pubblico e disponibili in formato elettronico, in virtù di iniziative nazionali e della legislazione dell'Unione come la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esempio attraverso un collegamento ipertestuale allo sportello unico. Ciò consentirebbe ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione un accesso coordinato alle informazioni sulle infrastrutture fisiche garantendo nel contempo la sicurezza e l'integrità di tali informazioni, in particolare per quanto concerne le infrastrutture critiche nazionali”*.

La raccolta delle informazioni circa le infrastrutture, presso un'unica banca dati – il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) SINFI -è già prevista dall'art. 6-bis decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Lo schema di decreto legislativo sostituisce la fonte in commento, adeguandone i contenuti rispetto alle più ampie previsioni della direttiva, e sfrutta la banca dati in via di istituzione (con l'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione e per il quale vi è stato anche l'assenso positivo delle Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015) per interfacciarla – quale sportello unico telematico – con la pluralità di operatori di rete che necessitano delle informazioni ivi contenute. Nelle more dell'emanazione del precitato decreto che detta le prime misure organizzative del catasto, la novella della originaria norma-fonte (che viene contestualmente abrogata) è apparsa la soluzione più efficace per rendere la banca dati un potente strumento di informazione utile agli obiettivi dell'Unione sopra citati.

La disposizione descrive le caratteristiche e le finalità dello sportello unico, inteso come unico ufficio di ricevimento, anche per via elettronica, delle informazioni relative alle istanze di autorizzazione per la realizzazione delle opere necessarie per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Individua, nelle more della piena operatività del SINFI, obblighi di informazione analitici in capo ai singoli gestori di infrastrutture fisiche, disciplinandone il regime ed i meccanismi di tutela.

La disposizione è passibile di ulteriore miglioramento finalizzato allo snellimento dell'attività amministrativa in relazione alle attività normative attuative dei principi e dei criteri contenuti nelle deleghe previste dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare quelle in materia di interoperabilità tra i sistemi informativi ai sensi dell'articolo 1.

Disciplina inoltre l'accesso alle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete. Prevede che siano messe a disposizione attraverso il SINFI, quale sportello unico telematico, tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Prescrive per gli operatori di rete l'obbligo di soddisfare richieste di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica e la possibilità di esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore. Detta possibilità, essendo eventuale e dovendo comunque rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, risulta in linea con la direttiva in quanto trattasi di reali ed costi effettivi, sostenuti, ad esempio, per visite ed ispezioni e connessi alla messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali da parte del gestore.



Prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio decreto possa stabilire esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.

Articolo 5: "Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione"

Con riferimento all'articolo in questione è opportuno preliminarmente evidenziare che già la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) ha previsto, all'art. 4, che *"I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché, previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari"*.

Esiste dunque già da tempo una normativa che impone l'infrastrutturazione finalizzata alla comunicazione elettronica e che equipara la stessa alle opere di urbanizzazione primaria.

L'articolo 5 prevede, in aggiunta, che ogni gestore di infrastrutture fisiche abbia il diritto, e se richiestone l'obbligo, di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e ne specifica le modalità procedurali, così consentendo un coordinamento preventivo, foriero di risparmi ed economie. In sostanza si predispose il progetto alle esigenze delle imprese che utilizzeranno la componente infrastrutturale di comunicazione.

La disposizione in commento stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali.

Articolo 6: "Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate"

L'articolo indica quali informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, devono essere messe a disposizione dal proprietario, dal gestore o dal committente dell'infrastruttura e le modalità di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni stesse, nonché i tempi per la fornitura delle informazioni da parte dei proprietari, i gestori o i committenti dell'infrastruttura fisica e le facoltà di respingimento della richiesta. La stessa disposizione stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di valore modesto o caso di infrastrutture critiche nazionali. Le relative informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo 4.



Articolo 7: (Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni)

Il considerando 27 prevede che *“Per garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni non si trasformino in ostacoli agli investimenti e non abbiano ripercussioni negative per il mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire che una decisione positiva o negativa sulle richieste di autorizzazione per l’installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete sia in ogni caso resa disponibile entro un termine massimo di quattro mesi, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabile al rilascio delle autorizzazioni in conformità del diritto nazionale o unionale”*.

Il considerando 26 aggiunge che *“Per l’installazione di reti di comunicazione elettronica o nuovi elementi di rete può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse, ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni urbanistiche, ambientali o di altro tipo per proteggere gli interessi generali nazionali e unionali. Il numero di autorizzazioni richiesto per l’installazione di diversi tipi di reti di comunicazione elettronica e il carattere locale di tale installazione può comportare l’applicazione di una serie di procedure e condizioni diverse. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni utili sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili alle opere civili dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello unico. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l’efficienza e la trasparenza, in particolare per i nuovi o per i piccoli operatori non attivi nella zona interessata. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di presentare le domande di autorizzazione attraverso uno sportello unico”*.

Attualmente la procedura di autorizzazione alla realizzazione di opere necessarie per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica è disciplinata dall’art. 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede un meccanismo semplificato e celere contemplante la conferenza di servizi, ed il regime di silenzio assenso dopo il decorso i 45 giorni senza che l’amministrazione abbia deciso o quanto meno convocato la conferenza; di 15 giorni o di 10 giorni per lavori di modesta entità.

Il comma 8 dell’art. 88 citato già prevede che qualora l’infrastruttura di comunicazione elettronica interessi più enti territoriali, la domanda – che comunque deve essere presentata a tutti gli enti interessati – possa essere valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.

Inoltre il comma 4 dell’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede che, in deroga al codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica alcune opere funzionali a reti di comunicazione elettronica su edifici e tralicci preesistenti.

L’articolo dello schema in commento si limita a fissare, in adempimento di quanto previsto dalla direttiva, un termine massimo complessivo (applicabile cioè anche se è stata convocata la conferenza di servizi) pari a 4 mesi, prorogabile, in casi eccezionali, di altri due mesi.

La disposizione è passibile di ulteriore miglioramento finalizzato allo snellimento dell’attività amministrativa in relazione alle attività normative attuative dei principi e dei criteri contenuti nelle deleghe previste dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare quelle in materia di conferenza dei servizi i cui all’articolo 2 e di SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 5.

Come anticipato, la direttiva 61/2014/UE specifica che *“gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di presentare le domande di autorizzazione attraverso uno sportello unico”*.



Attualmente, come sopra cennato, non è previsto, per le opere che coinvolgono più comuni, la presentazione delle domande ad un sportello unico (l'art. 88 del codice, si limita a prevedere che la domanda – che comunque deve essere presentata a tutti gli enti interessati – possa essere valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica).

Lo schema prevede innovativamente in proposito che qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi il territorio di più comuni, l'istanza di autorizzazione è presentata ad uno sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale.

Articolo 8: "Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso"

Il considerando 29 della direttiva chiarisce che "Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale è necessario che l'infrastruttura sia installata nei pressi della sede degli utenti finali, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità in merito alle eventuali limitazioni del diritto di proprietà in considerazione dell'interesse generale perseguito. È opportuno agevolare la disponibilità di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fino all'utente finale, garantendo la neutralità tecnologica, in particolare attraverso le infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per l'alta velocità. Dato che la posa di mini-condotti durante la costruzione di un edificio ha solo un costo marginale limitato, mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici per accogliere l'infrastruttura ad alta velocità possono costituire una parte significativa del costo dell'installazione della rete ad alta velocità, è opportuno che tutti gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione siano equipaggiati di un'infrastruttura fisica che permetta la connessione degli utenti finali alle reti ad alta velocità. Ai fini dell'installazione della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità è opportuno equipaggiare sia i condomini nuovi che quelli sottoposti a una profonda ristrutturazione di un punto di accesso attraverso il quale il fornitore può avere accesso all'infrastruttura interna all'edificio. Inoltre, i promotori immobiliari dovrebbero prevedere che siano forniti condotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso situato all'interno o all'esterno del condominio. In certi casi, come per le abitazioni singole nuove o certe categorie di edifici sottoposti a profonda ristrutturazione in zone isolate, la prospettiva di una connessione a banda larga può essere considerata, per motivi oggettivi, troppo remota per giustificare l'installazione di infrastrutture fisiche interne all'edificio predisposte per l'alta velocità o di un punto di accesso o qualora tale installazione in un edificio sia sproporzionata per altri motivi di ordine economico, di conservazione del patrimonio urbanistico o ambientale, come nel caso di specifiche categorie di monumenti."

Si è già provveduto all'attuazione dell'obiettivo attraverso l'art. 6 comma 5-*quinquies* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale ha previsto che tutti gli edifici di nuova costruzione (domande presentate dopo il 1° luglio 2015) nonché quelli oggetto di profonda ristrutturazione, debbano essere equipaggiati con infrastruttura di comunicazione ad alta velocità nonché dotati di un punto di accesso.

Il considerando 30 ritiene che "Per aiutare potenziali acquirenti e locatari ad individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità e che hanno pertanto notevoli potenzialità di risparmio sui costi, e al fine di promuovere la predisposizione all'alta velocità degli edifici, gli Stati membri dovrebbero poter sviluppare un'etichetta volontaria di «predisposizione alla banda larga» per gli edifici dotati di una tale infrastruttura e di un punto di accesso in conformità della presente direttiva".



Anche questa previsione è stata già attuata attraverso il comma-3 dell'art. 135-bis del Testo Unico edilizia così come introdotto dall'art. 6-ter, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il considerando 31 della direttiva specifica che "quando i fornitori di reti pubbliche di comunicazione installano reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata zona, le economie di scala possono essere considerevoli se è possibile far terminare la rete nel punto di accesso dell'edificio, indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso, ma a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo grazie all'uso dell'infrastruttura fisica esistente e al completo ripristino delle zone interessate dai lavori. Quando la rete termina al punto di accesso, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l'accesso ad un segmento verticale predisposto per l'alta velocità all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò può verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE".

Il legislatore ha già emanato norme esaustive per il raggiungimento degli obiettivi indicati: in particolare attraverso l'art. 6 comma 5-quinquies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ha equiparato le infrastrutture realizzate anche all'interno di edifici, alle opere di urbanizzazione primarie; già l'art. 2, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva previsto la possibilità per gli operatori di telecomunicazioni di passare all'interno degli edifici per la realizzazione della infrastruttura di comunicazione necessaria alla banda larga, senza necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

Anche l'art. 12 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) così come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, che conferisce all'Autorità di regolamentazione il potere di imporre obblighi simmetrici di condivisione delle infrastrutture di rete e, in particolare, la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici, è stato compiutamente attuato per il tramite dell'art. 89 del codice delle comunicazioni elettroniche (Cfr. in particolare in comma 1 e 5-bis rispettivamente sostituito ed introdotto dall'art. 67 del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 70).

Il considerando 33 aggiunge "tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva adatta all'alta velocità che serva i locali dell'utente finale, né esistano alternative per la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ridotta al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori".

Anche questo punto è stato già attuato a mezzo dell'art. 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, così come novellato, per quanto qui specificamente rileva, dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'art. 6-ter comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.



Non necessitano quindi ulteriori e specifici interventi normativi:

Nell'art. 8 dello schema in commento si è semplicemente affermato l'obbligo dei proprietari (o del condominio ove costituito) di immobili già cablati di consentire l'accesso, equiparandoli sostanzialmente a gestori di infrastrutture.

Si è dato forza di principio generale alle norme già approvate prevedendo: il diritto degli operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso; se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; il diritto, in assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi. Il compito di risoluzione delle eventuali controversie è affidato all'Organismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9.

Articolo 9: "Organismo di risoluzione delle controversie"

Stabilisce che l'organismo di risoluzione delle controversie competente a livello nazionale ad imporre una soluzione alle parti, per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli, sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale.

In proposito è previsto, da un lato, che avverso la decisione vincolante dell'autorità è sempre possibile ricorso giurisdizionale; dall'altro che, il regolamento di procedura dell'autorità debba provvedere l'obbligo di decisione nei termini, anche quando una delle parti abbia contemporaneamente adito l'autorità giurisdizionale.

Articolo 10: "Sanzioni"

Prevede la possibilità per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sede di risoluzione delle controversie, di adottare decisioni vincolanti e di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

Sul punto si è ritenuto di utilizzare il modello sanzionatorio previsto dall'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche considerando la decisione vincolante dell'Autorità sulle controversie tra operatori come ordini e/o diffide da ottemperare. Va considerato comunque che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n.234, i limiti edittali minimi e massimi vanno contenuti, in assenza di specifici criteri di delega da parte della legge di delegazione europea, tra 150 e 150.000 Euro e pertanto si propone, nelle fattispecie sanzionatorie in questione, di fissare il limite minimo pari a 15.000 Euro, in modo da assicurare un range pari a dieci volte (il limite massimo è fissato infatti a 150.000 Euro) per l'irrogazione in concreto della sanzione amministrativa pecuniaria ai trasgressori.

Articolo 11: "Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano"

L'articolo inserisce una disposizione di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Articolo 12: "Disposizioni di coordinamento"

Prevede che in caso di conflitto tra le disposizioni di recepimento delle direttive europee 2002/21/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE, 2002/77/CE e quelle del presente decreto,



prevalgano le prime, recepite nell'ordinamento dal decreto legislativo 1°-2003, n.259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 13: "Clausola di invarianza finanziaria"

L'articolo prevede che per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14: "Abrogazioni"

Prevede l'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 il cui contenuto è trasfuso, con integrazioni, nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo.

Articolo 15: "Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni"

L'articolo dispone che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 31, comma 2, della Legge n. 234/2012)

DIRETTIVA 2014/61/UE	ARTICOLI DELLO SCHEMA DI D.LGS.	COMMENTI
Articolo 1	Articolo 1	L'articolo definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, in coerenza con la direttiva 2014/61/UE.
Articolo 2	Articolo 2	Il testo riprende le definizioni della direttiva e, per quanto non espressamente previsto, applica le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259/2003.
Articolo 3	Articolo 3	<p>Disciplina l'accesso degli operatori di rete all'infrastruttura fisica esistente e le possibili ipotesi di rifiuto.</p> <p>Norme nazionali vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 88, comma 12, Codice comunicazioni elettroniche: <i>"Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali"</i>. • Articolo 89, comma 1, Codice comunicazioni elettroniche: <i>"Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, gualne, pozzetti e armadi di distribuzione"</i>. • Articolo 89, comma 5-bis, Codice comunicazioni elettroniche: <i>"L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi"</i>. • D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, articolo 2: <i>"L'operatore di comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici"</i>. • Delibera 622/11/CONS, art. 4, riguardante le reti dorsali. Individua l'AGCOM come organismo deputato a dirimere eventuali controversie in tema di applicazione del diritto di accesso.



Articolo 4	Articolo 4	<p>Disciplina l'accesso alle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete. Prevede che siano messe a disposizione attraverso il SINFI, quale sportello unico telematico, tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Prescrive per gli operatori di rete l'obbligo di soddisfare richieste di ispezioni <i>in loco</i> di specifici elementi della loro infrastruttura fisica e prevede la possibilità di esenzioni dai suddetti obblighi nel caso di infrastrutture critiche nazionali.</p>
Articolo 5	Articolo 5	<p>L'articolo reca la disciplina per il coordinamento delle opere di genio civile e per l'accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione.</p> <p>Norme nazionali vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il nostro ordinamento già salvaguarda l'obbligo di coordinamento delle attività di scavo per tutte le <i>utilities</i> e gli operatori di comunicazione elettronica, compreso l'obbligo di realizzazione di strutture di posa ai sensi della legge 166/02. • Articolo 40, legge 166/2002: <i>"I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni o statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica (...). I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione del cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari"</i>.
Articolo 6	Articolo 6	<p>La disposizione indica quali informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, devono essere messe a disposizione dal proprietario, dal gestore o dal committente dell'infrastruttura e le modalità di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni stesse.</p> <p>Norme nazionali vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 88, comma 11, Codice comunicazioni elettroniche: <i>"Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (...)"</i>. • Articolo 89, commi 3 e 4, Codice comunicazioni elettroniche:



		<p><i>"Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la co-ubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI (...).</i></p> <p><i>Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere (...)"</i></p>
Articolo 7	Articolo 7	L'articolo disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alle opere di genio civile strumentali all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Articolo 8	Articolo 8	Contempla l'infrastrutturazione fisica interna agli edifici.
Articolo 9	Articolo 8	Disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso all'infrastrutturazione fisica interna dell'edificio.
Articolo 10	Articolo 9	Descrive i compiti assegnati all'organismo competente per la risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, individuato nell'AGCOM.
Articolo 11	Articolo 10	Prevede la possibilità per l'AGCOM, in sede di risoluzione delle controversie, di adottare decisioni vincolanti e di applicare sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 12	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione prevede adempimenti per la Commissione europea.
Articolo 13	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione riguarda gli Stati membri quali destinatari della direttiva 2014/61/UE.
Articolo 14	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione riguarda l'entrata in vigore della direttiva 2014/61/UE.
Articolo 15	Non necessita di recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione riguarda gli Stati membri quali destinatari della direttiva 2014/61/UE.





30 NOV. 2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO I- PROGRAMMAZIONE LAVORI PARLAMENTARI
IL DIRETTORE

Prot. DRP/I/XVII/D153/15

Roma, 30 novembre 2015

Senato della Repubblica
Servizio dell'Assemblea
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" (A.G. n. 243)

Facendo seguito alla nota in data 14 novembre 2015, con la quale è stato trasmesso il decreto legislativo in oggetto, si trasmette l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'Analisi tecnico normativa (ATN).

Elena Zappalorti

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014, RECANTE MISURE VOLTE A RIDURRE I COSTI DELL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento regolatorio propone le disposizioni finalizzate ad attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/61/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alle misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulla base della delega prevista nella Legge di delegazione europea 2014 – legge 9 luglio 2015, n. 114.

La direttiva favorisce il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Agenda Digitale europea affinché, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, ed almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.

I problemi che la direttiva intende risolvere sono quelli legati alle reti a banda ultra larga ad alta velocità per rendere il loro sviluppo più efficiente e ridurre il costo delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio a tali reti; segnatamente, la direttiva 2014/61/UE chiede agli Stati membri di fissare obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che - ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione - debbano acconsentire a questi ultimi il passaggio, nonché - più a monte - di poter negoziare l'inserimento di condotti nelle opere infrastrutturali in corso di progettazione. Al fine di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un diritto d'accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile essenzialmente nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche che recepisce tra l'altro, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)

Vanno altresì considerati:

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis istitutivo del SINFI.

la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002), in particolare l'articolo 40, relativo all'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni

la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2

la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e in particolare gli articoli 10 e 16;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto delle attività avviate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai fini della definizione delle "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i data

base delle Reti di sottoservizi”, quale riferimento per l’individuazione degli elementi del sottosuolo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato anche alla luce della delega legislativa da attuare per il recepimento della nuova direttiva 2014/61/UE, contenuta all’articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, nonché dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”*:

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo in oggetto - predisposto sulla base della Legge di delegazione europea 2014- recepisce la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, riguardante le misure finalizzate alla riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

A tal fine gli Stati Membri fissano le regole affinché i gestori di infrastrutture fisiche, se richiesti da operatori di rete di comunicazione, debbano acconsentire all’utilizzo delle proprie reti (senza oneri a proprio carico) per la realizzazione di reti a banda larga ed ultralarga , prevedendo sinergie possibili tra reti sin dalla fase della progettazione delle opere di genio civile da realizzare.

Per rendere effettivamente perseguibile l’obiettivo, la direttiva impone agli Stati Membri di garantire simmetria informativa, tra gestori di infrastrutture fisiche ed operatori di reti di comunicazione prevedendo un diritto d’accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

A tale scopo viene utilizzato il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) che costituisce il “catasto” contenente i dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica che è stato già previsto dal decreto legge “Sblocca Italia”. Il SINFI viene ulteriormente implementato con il recepimento della direttiva in modo da essere una banca dati (l’apposito decreto ministeriale è in corso di emanazione e vi è già stato anche l’assenso positivo delle Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015) che funziona come sportello unico telematico che si interfaccia con la pluralità di operatori di rete che necessitano delle informazioni ivi contenute.

Il decreto legislativo interviene inoltre sulle procedure di autorizzazione già disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche fissando, in aggiunta, ed in adempimento di quanto previsto dalla direttiva, un termine massimo complessivo (applicabile cioè anche se è stata convocata la conferenza di servizi) pari a 4 mesi, prorogabile, in casi eccezionali, di altri due mesi. A tale scopo si prevede innovativamente che qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi il territorio di più comuni, l'istanza di autorizzazione è presentata ad uno sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale.

Con riguardo poi alle infrastrutturazioni interne agli edifici -pure interessate dalla direttiva- si è previsto: il diritto degli operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso e, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; inoltre il diritto, in assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

Da ultimo, adempiendo alla previsione della direttiva per la costituzione di un Organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di reti e gestori di infrastrutture si è individuata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come l'organismo di risoluzione delle controversie competente a livello nazionale ad imporre una soluzione alle parti, per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli nell'accesso.

La stessa Autorità adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel termine più breve possibile fatta salva la possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il modello sanzionatorio previsto dall'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche considerando la stessa decisione vincolante dell'Autorità sulle controversie tra operatori come un ordine o diffida da ottemperare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

Una specifica disposizione fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia. L'adozione tempestiva del provvedimento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva stessa.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte

e per una loro più snella redazione necessarie per renderne conforme il testo alla nuova direttiva e, in particolare le definizioni corrispondenti all'articolo 2 della direttiva da recepire.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso a tale tecnica in quanto per il recepimento della Direttiva è stata introdotta una nuova disciplina complementare a quella prevista dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, a fine di allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa dell'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (art. 14).

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla direttiva europea da recepire, l'opportuna disposizione di coordinamento con la legislazione vigente, disponendo all'articolo 12 che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto (Cfr. art. 1, par. 4 della direttiva 2014/61/UE).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2014 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsto nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale, se si eccettua quello previsto all'art. 4 sulle modalità di funzionamento del SINFI, norma in realtà riprodotta dall'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attuandosi, rispetto alla normativa vigente una mera novazione della norma-fonte.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello Sviluppo economico

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014, RELATIVA ALLE MISURE VOLTE A RIDURRE I COSTI DELL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

Referente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - UFFICIO LEGISLATIVO

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

L'intervento regolatorio propone le disposizioni finalizzate ad attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/61/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alle misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulla base della delega prevista nella Legge di delegazione europea 2014 – legge 9 luglio 2015, n. 114.

La direttiva favorisce il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Agenda Digitale europea affinché, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, ed almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni ad Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.

I problemi che la direttiva intende risolvere sono quelli legati alle reti a banda ultra larga ad alta velocità per rendere il loro sviluppo più efficiente e ridurre il costo delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio a tali reti; segnatamente, la direttiva 2014/61/UE chiede agli Stati membri di fissare obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che - ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione - debbano acconsentire a questi ultimi il passaggio, nonché - più a monte - di poter negoziare l'inserimento di condotti nelle opere infrastrutturali in corso di progettazione. Al fine di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un diritto d'accesso ad alcune informazioni minime circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.

A livello europeo è stata eseguita l'analisi di impatto della regolamentazione, risalente all'anno 2012, disponibile al seguente link:

<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-measures-reduce-cost-deploying-high-speed>

alla quale si rinvia per eventuali approfondimenti sulla situazione dei vari Paesi dell'Unione e per le specifiche analisi sulle difficoltà nella realizzazione delle reti mediamente riscontrate a livello europeo; è stata, inoltre, effettuata, sempre a livello europeo, una consultazione pubblica in preparazione della direttiva, realizzata attraverso 23 quesiti posti agli *stakeholders* e i cui risultati sono stati pubblicati nel rapporto disponibile al seguente link:

<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/results-public-consultation-how-reduce-cost-roll-out-high-speed-broadband>

Il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dipenderà molto dalla disponibilità e dall'uso diffuso della banda larga. Un'infrastruttura digitale di alta qualità, alla base di quasi tutti i settori di un'economia moderna e innovativa, è di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale. È la spina dorsale del mercato unico digitale, un'importante e ancora in gran parte inesplorata fonte di crescita e un fattore chiave per la competitività dell'UE.

Il problema affrontato da questa iniziativa deriva dalla presenza di un collo di bottiglia nelle reti di accesso alle comunicazioni elettroniche, tipicamente tra il permutatore e il punto terminale di rete, che raggiunge gli utenti finali, associati ad inefficienze economiche. Questa parte terminale della rete, chiamata anche "local loop" o "ultimo miglio", può non essere stata implementata o spesso avviene a velocità più limitata rispetto alla rete principale ed è economicamente difficile da duplicare o sostituire, in particolare fuori dei grandi centri urbani e nelle zone rurali dove le distanze sono più lunghe e la densità di popolazione è più bassa. Un'inefficienza importante nel processo di implementazione è legata alla presenza di elevati costi irrecuperabili generati da opere di ingegneria civile - ad esempio scavi, condotti ecc, associati a pesanti oneri amministrativi per le imprese coinvolte in tale processo.

Il processo di *screening* analizzando i fattori di costo che possono portare a inefficienze ha dimostrato che alcune delle cause alla base degli alti costi nel contesto di *rollout* di rete è dato dal costo delle opere di ingegneria civile (influenzati da vari fattori quali, ad esempio, tassi di lavoro, morfologia del territorio, tecniche di scavo, densità di popolazione, dimensione media delle abitazioni specie condominiali).

In tale contesto il fattore più efficiente di riduzione dei costi è dato dall'utilizzo delle infrastrutture di rete passive preesistenti. Tuttavia, l'uso o la co-distribuzione delle preesistenti infrastrutture, come condotti, torri o pali, è spesso bloccato o compromesso da una serie di motivi, come ad esempio, la mancanza di informazione.

In effetti, l'accesso alle informazioni dettagliate e valide sul percorso, la posizione e le dimensioni di tali infrastrutture di ingegneria civile è essenziale per lasciare che gli operatori possano avviare le implementazioni necessarie per lo sviluppo delle tecnologie più avanzate, tenendo conto della mappatura di infrastrutture passive esistenti disponibili.

La presenza di colli di bottiglia nella utilizzazione delle infrastrutture preesistenti o di altre soluzioni relativamente semplici per ridurre i costi (come la co-distribuzione), genera infatti inefficienze nel processo di implementazione.

In questo quadro, la strategia definita dal Piano per Banda Ultralarga approvato dal Governo nazionale in linea con l'Agenda Digitale europea 2020, definisce la cornice all'interno della quale amministratori pubblici, operatori privati e tutti gli *stakeholder* possono attuare la pianificazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni per il futuro, cercando il giusto bilanciamento tra investimenti e benefici degli utenti delle varie comunità locali, tra flessibilità tecnologica e domanda di tecnologia. Saranno queste le vere scelte infrastrutturali.

La Corea del Sud sta già aggiornando la propria rete portandola da 100 Mbps a 1 Gbps. Allo stesso modo, negli USA, già dal 2010 il governo si è dato l'obiettivo di collegare ad almeno un 1 Gbps tutte le sedi delle amministrazioni pubbliche entro il 2020 e oggi, in intere aree metropolitane come anche in molte comunità locali, operatori nazionali e regionali stanno realizzando reti a 1 Gbps e presentando le prime offerte commerciali per aziende a 10 Gbps. Ugualmente, in Israele, Slovenia, Romania, Sud Africa, UK e in tante altre parti del mondo, dove già sono presenti reti anche a 100 Mbps, si sta già investendo per fare un ulteriore salto di qualità verso le reti a 1 Gbps perché quelle esistenti presto non saranno adeguate.

L'Italia è indietro in tutte le classifiche europee relative alla digitalizzazione e ultima per diffusione della banda ultralarga.

L'Italia parte da una situazione svantaggiata che la vede sotto la media europea di oltre 40 punti percentuale nell'accesso a più di 30 Mbps e un ritardo stimabile in circa 3 anni. Secondo i piani industriali degli operatori privati, infatti, solo nel 2016 si arriverà al 60% della popolazione coperta dal servizio a 30 Mbps, senza impegni oltre quella data. Inoltre, nessuno degli operatori ha alcun piano ufficiale per avviare un'opera di copertura estensiva a 100 Mbps, né entro il 2016 né oltre.

L'obiettivo strategico, dunque, è quello di rimediare a questo *gap* infrastrutturale e di mercato, creando le condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato di una infrastruttura per le telecomunicazioni, fisse e mobili mediante:

- abbassamento delle barriere di costo di realizzazione, semplificando e riducendo gli oneri amministrativi;
- coordinamento nella gestione del sottosuolo attraverso l'istituzione di un Catasto del sotto e sopra suolo che garantisca il monitoraggio degli interventi e il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti;
- semplificazione delle procedure per la realizzazione di ulteriori infrastrutture.

Per questo, la strategia per la banda ultralarga non è solo la risposta per ottemperare alla richiesta dell'Unione Europea, ma è il primo tassello di un progetto più ampio che ingloba gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, ma va oltre.

Per raggiungere questo obiettivo sono coinvolti vari soggetti:

- l'Amministrazione Pubblica, centrale o locale;
- gli operatori del settore ICT;
- le imprese;
- le associazioni di categoria e dei consumatori e utenti;
- i cittadini.

In particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, l'intervento normativo tiene conto delle esperienze fatte con il Piano Strategico Banda Ultralarga, in corso in oltre 650 Comuni prevalentemente dell'Italia Meridionale, nonché dell'indagine, terminata all'inizio della 2014, coordinata dall'allora Commissario Straordinario del Governo per l'Agenda Digitale e dei risultati della consultazione pubblica condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico sui piani d'investimento degli operatori nazionali e locali di telecomunicazioni conclusa il 15 luglio 2014.

Per quanto riguarda l'estero, sono state valutate le esperienze di intervento nelle aree rurali in Paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Svezia, gli stimoli allo sviluppo delle infrastrutture di rete fissa e mobile adottati nei Paesi nordici, i modelli di partnership pubblico privato e il coordinamento tra iniziative locali e centrali utilizzati in Francia, le modalità di finanziamento infrastrutturale alla base dei progetti nazionali di Corea e Giappone, nonché le forme di intervento diretto dello Stato di Australia e Nuova Zelanda.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento

Gli obiettivi sono essenzialmente quelli di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, di promuovere l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentire un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.

In particolare l'obiettivo di lungo periodo è quello di contribuire al raggiungimento degli scopi fissati nell'Agenda Digitale europea la quale si prefigge che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, ed almeno il 50 % delle famiglie dell'Unione si abboni ad Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s; l'obiettivo di medio

periodo è quello della riduzione dei costi legati alla costruzione delle infrastrutture necessarie, a tale scopo favorire l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, agevolare e semplificare le procedure per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali; obiettivi di breve periodo concernono l'incremento delle informazioni sulle opere infrastrutturali esistenti, la mappatura anche territoriale dei dati relativi, la mappatura degli operatori di rete e dei gestori delle infrastrutture fisiche sul territorio, il miglioramento dell'accesso alle informazioni attraverso lo sportello unico del SINFI, la semplificazione delle richieste di accesso alle opere infrastrutturali da parte degli operatori di rete, la condivisione delle medesime opere fisiche, un maggiore coordinamento nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dalla percentuale di incremento dell'alimentazione del database del SINFI, dalla percentuale di realizzazione della mappatura territoriale delle infrastrutture, suddivise in opere infrastrutturali esistenti, in corso di realizzazione ed in fase di progettazione, dal numero delle richieste di accesso alle informazioni, dal numero delle richieste di accesso alle infrastrutture e quindi dal numero di allacci effettuati nella modalità di condivisione dell'uso dell'infrastruttura fisica esistente, dal numero di nuove infrastrutture fisiche realizzate, dalla percentuale di riduzione del costo dell'installazione delle reti ad alta velocità ed, in via indiretta, dal numero delle connessioni e degli abbonamenti sottoscritti ad Internet alle velocità superiori; dalla percentuale della popolazione servita da connessioni superiori a 30 Mbit/s, dalla percentuale di popolazione servita a 100 Mbit/s e dalla percentuale di popolazione servita da connessioni inferiori a 30 Mbit/s.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari privati: gestori di infrastrutture fisiche, operatori di rete di comunicazione elettronica, cittadini, imprese e organismi di diritto privato.

Destinatari pubblici: Il Ministero dello sviluppo economico, l'AGCOM - Autorità garante per le comunicazioni, organismi di diritto pubblico e altre amministrazioni pubbliche ed enti locali eventualmente coinvolti nell'attuazione dell'intervento, non definibili in via preventiva.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Oltre alla procedura di consultazione pubblica eseguita a livello europeo sopra citata, in ambito nazionale sono state effettuate riunioni e approfondimenti con le Autorità indipendenti competenti e, in particolare, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), coinvolti nella materia oggetto di regolazione per una loro condivisione nella preparazione dello schema del provvedimento.

In tale contesto va altresì citata la Consultazione 2014, condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico – Infratel in coerenza con la Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01), nell'ambito della definizione del Piano

Strategico Nazionale per lo sviluppo della Banda Larga e ultralarga, al fine di garantire la copertura del servizio a banda ultralarga, è stata pubblicata su GURI (Gazz. Uff. Rep. Italiana) n. 58/2014 del 23 maggio 2014, avviata il 12 maggio 2014 sulla piattaforma telematica www.consultazioneinfratel.it e conclusa il 15 luglio 2014.

Le strategie per la banda ultralarga e per la crescita digitale sono state sottoposte a consultazione pubblica dal 20 novembre al 20 dicembre 2014.

La consultazione ha precisato meglio l'apporto che il settore privato potrà dare all'esecuzione della presente strategia e ha dunque permesso una miglior definizione degli obiettivi e degli strumenti.

Gli esiti della consultazione sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/report_bandaultralarga_dic2014.pdf

Il contenuto del presente intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in collaborazione con le altre Amministrazioni interessate e coordinata dalla Presidenza del Consiglio.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La situazione delle infrastrutture di telecomunicazione in Italia è piuttosto critica. Siamo l'ultima nazione europea per copertura a banda ultralarga, come emerge dai dati della Commissione Europea. La conseguenza è che appena il 21% della popolazione ha la disponibilità di accedere a Internet a più di 30 Mbps, rispetto alla media europea. Pertanto, in conseguenza degli obiettivi perseguiti a livello europeo e nazionale, l'opzione zero non è percorribile in ragione della necessità di dare attuazione a quanto previsto anche nel Piano Strategico Nazionale approvato dal Governo nello specifico settore.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione regolatoria ha recepito le misure recate dalla direttiva 2014/61/UE e i criteri di delega generale previsti nella legge di delegazione europea 2014: nel seguito si forniscono indicazioni circa le valutazioni effettuate sulle opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Quanto ai margini di discrezionalità consentiti dalla direttiva, si rappresenta, infatti, che l'opzione più rilevante attribuita agli Stati membri dalla direttiva è indicata al considerando 11, in cui si dice che "La presente direttiva intende stabilire determinati obblighi e diritti minimi applicabili in tutta l'Unione per facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e il coordinamento intersettoriale. Nel garantire parità di condizioni minime, conformemente al principio di sussidiarietà, è opportuno che la direttiva lasci impregiudicate le migliori pratiche esistenti e le misure adottate livello nazionale e locale che comportano disposizioni e condizioni più dettagliate e misure aggiuntive a complemento dei suddetti diritti ed obblighi".

Sulla base di tale discrezionalità, sono state inserite misure aggiuntive per migliorare la realizzazione del programma minimo di realizzazione delle reti ad alta velocità, anche in funzione di un razionale coordinamento e adeguamento alle disposizioni dell'ordinamento nazionale previgenti.

Al riguardo si evidenzia che, lo schema di decreto legislativo in oggetto è stato predisposto considerando una serie di disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento e che per molti aspetti

già prevedono quanto stabilito nella direttiva 2014/61/UE. Ciò vale in particolare per quanto riguarda:

a) la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture, presso un'unica banca dati – il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, già prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

b) l'accesso degli operatori di rete agli edifici privati al fine di installare una linea di comunicazione, già prevista dall'art. 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) lo standard tecnologico dei nuovi edifici e di quelli oggetto di profonda ristrutturazione necessario per il collegamento della linea veloce, già previsto dal precitato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 4 - c.d. Sblocca Italia - che ha introdotto, nel TU edilizia (d. P. R., n. 380 del 6 giugno 2001), l'art. 135-bis.

In particolare:

A tale scopo viene utilizzato il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) che costituisce il "catasto" contenente i dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica che è stato già previsto dal decreto legge "Sblocca Italia". Il SINFI viene ulteriormente implementato con il recepimento della direttiva in modo da essere una banca dati (l'apposito decreto ministeriale è in corso di emanazione e vi è già stato anche l'assenso positivo delle Conferenza Unificata nella seduta del 5 novembre 2015) che funziona come sportello unico telematico che si interfaccia con la pluralità di operatori di rete che necessitano delle informazioni ivi contenute.

Il decreto legislativo interviene inoltre sulle procedure di autorizzazione già disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche fissando, in aggiunta, ed in adempimento di quanto previsto dalla direttiva, un termine massimo complessivo (applicabile cioè anche se è stata convocata la conferenza di servizi) pari a 4 mesi, prorogabile, in casi eccezionali, di altri due mesi. A tale scopo si prevede innovativamente che qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi il territorio di più comuni, l'istanza di autorizzazione è presentata ad uno sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale.

Con riguardo poi alle infrastrutturazioni interne agli edifici -pure interessate dalla direttiva- si è previsto: il diritto degli operatori di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso e, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità; inoltre il diritto, in assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

Da ultimo, adempiendo alla previsione della direttiva per la costituzione di un Organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di reti e gestori di infrastrutture si è individuata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come l'organismo di risoluzione delle controversie competente a livello nazionale ad imporre una soluzione alle parti, per evitare rifiuti ingiustificati di negoziare o l'imposizione di condizioni non ragionevoli nell'accesso.

La stessa Autorità adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel termine più breve possibile fatta salva la possibilità per le parti di rivolgersi ad un organo giurisdizionale ed

applica le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il modello sanzionatorio previsto dall'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche considerando la stessa decisione vincolante dell'Autorità sulle controversie tra operatori come un ordine o diffida da ottemperare.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'opzione comporta benefici netti per le imprese e per gli operatori di rete nello specifico settore, che desiderino implementare la banda larga, principalmente grazie ai risparmi di capitale per gli investimenti nella rete derivanti da una maggiore trasparenza, dalla possibilità di usare maggiormente le infrastrutture passive esistenti, dalle possibilità di opere congiunte tra i vari settori, dalla semplificazione delle procedure di autorizzazione e dall'adeguamento di edifici in modo da essere predisposti per la banda larga.

Per i proprietari e gestori dell'infrastruttura passiva quest'opzione comporta l'onere di fornire informazioni e di concedere l'accesso alle loro infrastrutture, ma i vantaggi sono maggiori dei costi perché l'accesso è consentito in esito a trattative commerciali basate sul criterio della ragionevolezza e sulla corresponsione di adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda le pubbliche autorità le misure, a invarianza di spesa per il bilancio pubblico, comportano la collaborazione nel fornire informazioni e la semplificazione delle procedure per facilitare lo sviluppo delle reti a banda ultralarga.

Ci si può quindi aspettare un impatto generale decisamente positivo sugli investimenti nelle reti ad alta velocità e di conseguenza una copertura più ampia della banda larga e una maggiore concorrenza. Le reti a banda larga raggiungerebbero zone altrimenti considerate non attrattive sul piano commerciale. Grazie a maggiori investimenti nelle reti si avrebbero effetti macroeconomici positivi evidenti per l'economia, sia in termini di ricadute nei settori correlati (fabbricanti di attrezzature, imprese di opere civili), sia in termini di aumento dell'innovazione e della produttività per tutte le imprese, comprese le PMI. L'effetto generale sarebbe positivo per la competitività grazie alla diffusione più rapida di reti elettriche intelligenti e di sistemi di trasporto intelligenti, con gli incrementi di efficienza energetica che ne derivano nonché per le maggiori possibilità di realizzazione delle nuove tecnologie collegate alla utilizzazione dei *Big Data* e nell'ambito di uno sviluppo integrato correlato alla cd. *Industria 4.0*.

L'opzione presenta ripercussioni positive sugli investimenti e quindi anche sul mercato del lavoro. Una maggiore condivisione delle infrastrutture e un maggior coordinamento delle opere civili permette, inoltre, di ridurre i disagi per la popolazione.

Per di più, l'utilizzo di infrastrutture esistenti determinerà minori impatti ambientali significativi.

Relativamente ai vantaggi misurabili nel tempo, oltre a quelli citati relativi ad una più rapida diffusione delle reti ad alta velocità nel territorio nazionale, si rileva che altri vantaggi, in aggiunta alla definizione giuridica di elementi di dettaglio del processo di attuazione regolato

dall'intervento, derivano principalmente dalla definizione chiara delle condizioni di accesso all'infrastruttura fisica esistente ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; dall'accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche realizzata attraverso il SINFI – il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture – che potrà essere consultata come banca dati dagli operatori del settore; dall'istituzione dello sportello unico telematico, attraverso il SINFI, inteso come unico ufficio di ricevimento, anche per via elettronica, delle informazioni relative alle istanze di autorizzazione per la realizzazione delle opere necessarie per l'installazione di elementi di reti ad alta velocità.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Gli effetti dell'intervento regolatorio sulle micro, piccole e medie imprese possono essere individuati in una maggiore competitività di sistema per riduzione di costi dovuta ai possibili minori prezzi degli abbonamenti ad alta velocità, conseguenti dalla maggiore concorrenza che si andrà ad attivare nel mercato di riferimento; tali riduzioni non sono stimabili, in via preventiva, allo stato attuale.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini e delle imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile, salva la possibilità di prevedere l'esenzione alla concessione del diritto di accesso alle informazioni, in quanto i soggetti coinvolti nell'attuazione possono operare con le strutture e le risorse umane e materiali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico il provvedimento in oggetto è stato predisposto considerando una serie di disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento e che per molti aspetti già prevedono quanto stabilito nella direttiva 2014/61/UE. Ciò vale in particolare con riferimento alla raccolta delle informazioni circa le infrastrutture, presso un'unica banca dati, rappresentato dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, già prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; con riferimento all'accesso degli operatori di rete agli edifici privati al fine di installare una linea di comunicazione, già previsto dall'art. 2, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e con riguardo allo standard tecnologico dei nuovi edifici e di quelli oggetto di profonda ristrutturazione necessario per il collegamento della linea veloce, già previsto dal precitato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. Sblocca Italia - che ha introdotto, nel TU edilizia (d. P. R., n. 380 del 6 giugno 2001), l'art. 135-bis.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio appare idoneo ad incidere positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale, aprendo alla pluralità degli operatori del settore l'accesso condiviso alle infrastrutture esistenti e regolando, altresì, la realizzazione di nuove reti ad alta velocità.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che ha la competenza istituzionale in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, attua le misure definite per la strategia nazionale, anche avvalendosi della sua società *in-house* Infratel Italia SpA, e coordina le attività di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Sarà pertanto il MISE a gestire il catasto del sotto e sopra suolo che includerà anche i dati funzionali al monitoraggio della strategia stessa.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nell'ambito delle sue prerogative, ha il compito di definire il contesto regolamentare all'interno del quale si muove, e si muoverà, lo sviluppo della banda ultralarga, e sarà competente all'applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni delle disposizioni del presente provvedimento. L'AGCOM avrà anche il ruolo di verificare la velocità effettiva di connessione nelle aree interessate dal progetto e l'andamento degli abbonamenti a banda ultralarga ad almeno 100 Mbps, che comunicherà all'AGID, rendendo così possibile la valutazione dell'impatto delle misure a sostegno della domanda.

Nell'ambito dello sviluppo delle reti di comunicazione a banda larga e ultralarga vanno altresì considerati:

- La Presidenza del Consiglio (PCM) tramite il Comitato per la diffusione della banda ultralarga (COBUL), composto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel e AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), che monitorerà la corretta attuazione in relazione alle competenze proprie degli stakeholder pubblici coinvolti, proponendo eventualmente misure correttive anche individuando ulteriori soluzioni che rendano più favorevoli gli investimenti privati in tema.

All'interno di questo quadro, le Regioni e le Province Autonome definiscono i programmi operativi, stabiliscono le priorità di intervento. Con il supporto del MISE e di Infratel, realizzano anche autonomamente i propri piani infrastrutturali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Specifici programmi di monitoraggio saranno definiti e realizzati dai Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, per gli aspetti di rispettiva competenza, come evidenziato al punto A).

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti particolari meccanismi di revisione nell'intervento regolatorio. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere adottate disposizioni normative integrative e correttive, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Si rinvia a quanto indicato alla lettera C) della Sezione 1.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione regolatoria non introduce requisiti tecnici, obblighi e oneri di portata superiore a quelli previsti dalla normativa europea nelle materie oggetto dell'intervento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di decreto legislativo, di cui la presente relazione tecnico-finanziaria costituisce allegato, tratta una materia di carattere prevalentemente ordinamentale che definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e il dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, senza comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato.

Nello specifico, l'impianto normativo proposto è finalizzato a ridurre i tempi di realizzazione delle opere di infrastrutturazione semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi o l'occupazione di suolo pubblico con minori spese per gli operatori di rete autorizzati a fornire reti pubbliche di comunicazione.

Per i singoli aspetti che, inevitabilmente, incidendo sulle competenze e attività delle amministrazioni pubbliche interessate, ipoteticamente avrebbero potuto determinare oneri a carico del bilancio pubblico, nella predisposizione delle disposizioni attuative si è cercato di evitare di incidere sull'ordinamento vigente individuando come organi competenti per le specifiche procedure le medesime autorità che oggi già organizzano direttamente o già disciplinano procedure di analoga natura.

A tal proposito, si precisa che, nel disciplinare l'*accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e lo sportello unico telematico*, di cui all'art. 4 del presente schema di decreto, si è constatato che nel nostro ordinamento è già presente un sistema per la gestione delle modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga ed ultralarga e di ogni altra infrastruttura funzionale ad ospitare reti di comunicazione elettronica.

Si è pertanto stabilito di fare ricorso al SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture), istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico che attua le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, quale sportello unico telematico, in grado di fornire alle imprese che vi abbiano interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su ubicazione, tracciato, tipo ed uso attuale dell'infrastruttura, nonché sul punto di contatto. Lo sportello unico telematico è dunque



in grado di pubblicare tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

La raccolta delle informazioni circa le infrastrutture presso un'unica banca dati, il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) - attività già prevista in capo al Ministero dello sviluppo economico dal citato art. 6-bis decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 da svolgersi "nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", potrà essere svolta dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 9 del decreto in oggetto, che individua come *organismo di risoluzione delle controversie tra operatori di rete* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si precisa che tale scelta è stata dettata dall'esigenza, da un lato, di evitare gli oneri dell'istituzione di un nuovo organismo e, dall'altro, di garantire l'utilizzo di esperienze e possibili sinergie attraverso l'espletamento di tale specifica attività da parte di un organismo che è già competente come regolatore del settore delle comunicazioni e che quindi provvederà ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto, e a disciplinare i criteri e le modalità per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti specifici di composizione delle controversie ad esso assegnati dal presente decreto in relazione ai soggetti per cui è controversia.

Con riguardo alle sanzioni, applicate in base ai principi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n.234/2012, si rappresenta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è in grado di irrogarle, trattandosi di integrare i compiti già svolti nei confronti dei soggetti regolati, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.


Tra i verbali dell'attività di elaborazione tecnica, effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della legge n. 47 del dicembre 2009, n. 196 ha avuto valore.



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



13 NOV. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014, RECANTE MISURE VOLTE A RIDURRE I COSTI DELL'INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

VISTA la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare gli articoli 86, 88, 89, 91, 93 e 98;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002), in particolare l'articolo 40, relativo all'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni;

VISTO il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto delle attività avviate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai fini della definizione delle "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i data base delle Reti di sottoservizi", quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1;



VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e in particolare gli articoli 10 e 16;

VISTA la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.



ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

- a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- b) «operatore di rete»: un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;
- c) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
 - 1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
 - 1.1) gas,
 - 1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica,
 - 1.3) riscaldamento,
 - 1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio,
 - 2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;
- d) «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;
- e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s;
- f) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;
- g) «ente pubblico»: un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
- h) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) sono dotati di personalità giuridica e sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
- i) «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di proprietà, destinata a ospitare reti di



accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

l) «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

m) «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità;

n) «SINFI»: Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture contenitore delle informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche;

o) «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati contenente le informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche.

ART. 3

(Accesso all'infrastruttura fisica esistente)

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa dei motivi tecnici economici per i quali l'impresa richiedente ritiene ragionevole l'accesso a quella infrastruttura, il prezzo che la medesima è disposta a corrispondere per l'accesso, nonché il progetto da realizzare, comprensivo di un cronoprogramma degli interventi specifici. Ove la domanda non sia completa di tutti i suoi elementi, il gestore dell'infrastruttura invita formalmente il richiedente l'accesso ad integrare la documentazione ed avvia le trattative eventualmente necessarie per raggiungere un accordo su termini, condizioni specifiche e prezzo.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura esclusivamente nei seguenti casi:

- a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;
- c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della Direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;



- d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. Il motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.

6. L'organismo di cui all' articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro quattro mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.

7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.

ART. 4

(Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico.

Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)

1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

2. I gestori di infrastruttura fisica, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali. Devono altresì mettere a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione



oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:

- a) l'ubicazione e il tipo di opere;
- b) gli elementi di rete interessati;
- c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
- d) un punto di contatto.

3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Esso fornisce altresì agli operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su:

- a) ubicazione tracciato;
- b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
- c) punto di contatto.

4. Nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche.

5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere alla stesse informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai fini della richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori delle infrastrutture fisiche consentono l'accesso, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al comma 3 può essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, è fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.

8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto, può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione europea.



9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo di adottare misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

ART. 5

(Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:

a) non implicino costi supplementari, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;

b) non impediscano il controllo del coordinamento dei lavori;

c) la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Organismo di cui all'articolo 9 perché emetta decisione vincolante di composizione della controversia, anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta entità, in termini di valore, dimensioni o durata, ed in caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione Europea.

ART. 6

(Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate)

1. Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta scritta di un operatore di rete il proprietario o il gestore o il committente dell'infrastruttura mette a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:

a) l'ubicazione e il tipo di opere;

b) gli elementi di rete interessati;

c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;



d) un punto di contatto.

2. La richiesta, presentata per iscritto dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il proprietario, i gestori o i committenti dell'infrastruttura fisica forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. L'accesso alle informazioni minime è limitato soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto può prevedere esenzioni dagli obblighi che di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.

3. Il gestore della infrastruttura fisica può respingere la richiesta di cui ai commi precedenti se ha già reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico oppure l'accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui all'articolo 4.

ART. 7

(Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alle opere di genio civile strumentali all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, fermo restando quanto previsto dall'articoli 87, 87-bis, 87-ter ed 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità interessi il territorio di più comuni, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi unica per ambito regionale;
- b) il procedimento di rilascio è concluso entro il termine complessivo massimo di quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti i suoi elementi. Il termine è prorogabile una sola volta, per un periodo massimo di due mesi, e solo in casi eccezionali debitamente giustificati nel provvedimento di proroga;
- c) trascorsi i termini di cui alla lettera b) senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

ART. 8

(Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso)

1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.



2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i gestori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.
5. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale di cui all'articolo 9.
6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

ART. 9

(Organismo di risoluzione delle controversie)

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane. L'Autorità compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa, fatto salvo il termine di cui all'articolo 3, comma 6.
3. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso
4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata e pubblicata sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza. La decisione ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto prevedendo in ogni caso la definizione della controversia anche in pendenza di un ricorso ai sensi del comma 5, e disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione degli oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.



ART. 10

(Sanzioni)

1. La decisione vincolante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottata in sede di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 costituisce un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.

ART. 11

(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART.12

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.

ART. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Abrogazioni)

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.



ART. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

